



**TRIBUNALE DI BERGAMO**

**Seconda Sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Forzate**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

<b>d.ssa Laura De Simone</b>	<b>- Presidente</b>
<b>dr. Bruno Gian Pio Conca</b>	<b>- Giudice</b>
<b>d.ssa Maria Magri</b>	<b>- Giudice estensore</b>

nel procedimento **n. 119/2023 P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio  
promosso da

**LUISA CABRAS** (C.F. CBRLSU79B62A794Z), rappresentato e difeso dall'avv. **GABRIELE DI  
DIO** **- ricorrente -**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

Richiamato il ricorso depositato in data 26/04/2023 da **LUISA CABRAS** (C.F. CBRLSU79B62A794Z) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

Vista la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1487 del 04/10/2023 che, in accoglimento del ricorso di Luisa Cabras, ha riformato il decreto di rigetto del Tribunale di Bergamo del 21/06/2023 ed ha dichiarato l'apertura della sua liquidazione controllata, così motivando: *"[Il ricorrente] lamenta che il giudice di prime cure ha adottato una interpretazione restrittiva delle definizioni di crisi nonché di insolvenza formulate all'art 2 CCII, che di contro non qualifica né la crisi né l'insolvenza come situazioni da cui debba derivare una "radicale impotenza finanziaria". Assume che le norme per la gestione della crisi da sovraindebitamento, ferma la tutela del ceto creditorio, tendono a garantire al soggetto debitore una modalità di gestione del debito anticipando, se possibile, le conseguenze dannose di iniziative individuali dei creditori e della crisi in cui si trova e permettere al debitore di pagare quanto gli è possibile...*

*Reputa la Corte che gli elementi desumibili dalla relazione del gestore, e confermati dalla ulteriore documentazione dimessa, confermano che Luisa Cabras si trovi in stato di sovraindebitamento, come definito dagli artt 268 che richiama le nozioni di cui all'art 2 lettere a,b,c: lo stipendio percepito quale lavoratrice dipendente, in*



*assenza di ulteriori redditi di diversa natura, non permette di prognosticare che l'istante sia in grado di provvedere, tanto meno nel termine di dodici mesi, alla estinzione dei debiti ad oggi maturati, riferibili essenzialmente a canoni di locazione inadempiti ed a debiti tributari. Inoltre in ragione della determinazione estremamente prudente del fabbisogno mensile, appare ipotizzabile che in caso di spese straordinarie impreviste, ad esempio per ragioni sanitarie, in considerazione delle patologie di cui la reclamante è affetta, ella non potrebbe essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Si ravvisano quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta da Luisa Cabras ai sensi dell'art 268 CCII e va dichiarata quindi l'apertura della liquidazione controllata sui beni della debitrice. Ai sensi dell'art 50 CCII manda al Tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 270 co II CCII".*

Vista la situazione debitoria della ricorrente che lamenta un indebitamento di circa € [REDACTED], nonché l'indicazione delle spese necessarie per il suo mantenimento personale pari ad € [REDACTED]

Osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Piera Pellegrinelli, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Osservato inoltre che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B, CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;

Ricordato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;

Valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;



**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCII,

- 1) Prende atto della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1487 del 04/10/2023 che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **LUISA CABRAS** (C.F. CBRLSU79B62A794Z), rinviando al Tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCII;  
nomina Giudice Delegato la d.ssa Maria Magri;  
nomina liquidatore l'avv. Piera Pellegrinelli;
- 2) ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- 3) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 4) dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di ████████ mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 5) dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel patrimonio del debitore;
- 6) dispone che il liquidatore:
  - a. entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - b. entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - c. provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle



domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, tenendo conto che lo stato passivo dovrà recepire disposizione legislativa di cui all'art. 6 CCII sopra ricordata in materia di compensi professionali ammessi alla prededuzione, nonché quella in tema di unitarietà del compenso dell'OCC che svolge anche la funzione di liquidatore;

- d. provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
  - e. provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
  - f. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 7) dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo;
- 8) ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 20/12/2023

Il Giudice est.  
d.ssa Maria Magri

Il Presidente  
d.ssa Laura De Simone

